



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GUIDI, BIANCOFIORE, BORGHESE, DE POLI, PETRENGA, SALVITTI, RUSSO, SPINELLI, SILVESTRONI, SCURRIA, AMBROGIO, BERRINO, DELLA PORTA, MARCHESCHI, FALLUCCHI, RAPANI, MENIA, DE PRIAMO, GELMETTI, ORSOMARSO, ROSA, ZEDDA, ANCOROTTI, CALANDRINI, ZULLO, IANNONE, FAROLFI, PETRUCCI, MENNUNI, TERZI DI SANT’AGATA e SIGISMONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2023

Modifiche alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di misure di incentivazione all’assunzione delle donne vittime di violenza domestica e di genere

ONOREVOLI SENATORI. - Giulia Tramontano a Milano e Pierpaola Romano a Roma sono gli ultimi nomi, in ordine di tempo, delle vittime di quella che è a tutti gli effetti una « strage silenziosa » in atto nel nostro Paese. Nomi che si sono aggiunti al triste e lungo elenco di donne ammazzate in Italia, molte delle quali vittime dei cosiddetti « femminicidi », ovvero sia quegli omicidi, dolosi o preterintenzionali, in cui il movente si lega a ragioni di genere.

I numeri sono impressionanti. Scandalosi. Essi danno l'idea della gravità e dell'urgenza. Ma non bisogna dimenticare che dietro a quei numeri ci sono storie vere, di donne che ogni giorno, in tutto il mondo, subiscono violenza.

Il brutale omicidio di Giulia Tramontano a Milano da parte del compagno e l'assassinio di una agente di polizia da parte di un collega alla periferia di Roma fanno salire a quarantasette il numero delle donne ammazzate dall'inizio dell'anno: di queste, trentanove sono vittime di femminicidi, quasi otto al mese. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner* o *ex partner*, parenti o amici.

La violenza ha effetti negativi, a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli.

Il lavoro, o la sua assenza, determinano non solo l'autonomia economica, ma anche la capacità di affermare la loro personalità.

Questa duplice funzione dell'attività lavorativa è chiaramente ravvisabile nell'articolo 4 della Costituzione, il quale recita testualmente: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino

ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ». Nell'idea dei Costituenti il lavoro non è, quindi, soltanto uno strumento attraverso il quale mettere a frutto le proprie capacità e sostentarsi, ma anche un mezzo di partecipazione attiva alla realizzazione della collettività.

Come osservò Costantino Mortati: « nella Costituzione italiana, il lavoro posto a base della Repubblica non è fine in sé o mero strumento di guadagno, ma mezzo di affermazione della personalità del singolo, garanzia di sviluppo delle capacità umane e del loro impiego ». Il lavoro assicura infatti quella dignità umana che permea l'intera Carta fondamentale, confermandosi principio base dell'ordinamento repubblicano.

Pertanto, il presente disegno di legge ha come principale finalità quella di consentire il progressivo superamento delle conseguenze fisiche e psicologiche derivanti dall'aver subito quei reati ascrivibili all'interno dell'area della violenza domestica e di genere, utilizzando come strumento per il perseguimento della stessa il lavoro. Infatti, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato donne vittime di violenza domestica e di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali ovvero dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo non superiore a trentasei mesi, l'esonero dal versamento totale dei contributi previdenziali nel limite massimo annuale di 6.000 euro per ciascuna nuova assunzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 19 luglio 2019, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. – (*Misure di incentivazione all'assunzione delle donne vittime di violenza domestica e di genere*) – 1. Al fine di consentire il superamento delle conseguenze psicologiche e fisiche derivanti dalle offese riconducibili alle fattispecie di reato in materia di violenza domestica e di genere attraverso il lavoro, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza domestica e di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo non superiore a trentasei mesi, l'esonero dal versamento totale dei contributi previdenziali a loro carico, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annuale per ciascuna delle suddette lavoratrici assunte, calcolato sulle mensilità contrattuali. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: « di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 20-bis, ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.